



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 268 del 2012, proposto da:
Mayoro Ndiaye, rappresentato e difeso dall'avv. Igor Brunello, con domicilio
eletto presso la segreteria del TAR;

contro

L'Amministrazione dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non
costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento Cat. A.12/2010/Imm. Nr. 396/2010 del 28/12/2010,
notificato il 12/12/2011, con cui la Questura di Vicenza rigettava l'istanza di
rinnovo del permesso di soggiorno del signor NDIAYE Mayoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Riccardo
Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il ricorrente, già nella memoria depositata ai sensi dell'art.10 bis della
legge n.241/90 aveva fatto presente come, conseguito il permesso di
soggiorno per lavoro autonomo con validità 9 maggio 2008- 10 maggio 2010,
fosse stato colpito da una grave forma di tubercolosi polmonare comportante
cure dal 25.6.2008 al 12.10.2009, per la quale patologia aveva fruito del
pagamento dell'indennità giornaliera ex art. 1 L n.1088/70 per il periodo 2008-
2009, venendo poi ammesso per la durata di 24 mesi all'erogazione

dell'indennità post sanatoria di cui all'art.5 L. n. 419/75, che cesserà il 13.10.2011;

che conseguentemente risulta come il ricorrente abbia percepito, pur impossibilitato alla prestazione dell'attività lavorativa – anzi inibito assolutamente, a garanzia della salute pubblica- un reddito certo e lecitamente conseguito, sicchè non è legittimo il diniego, opposto alla domanda di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione, nella parte in cui assume la mancata percezione di reddito sufficiente, ben potendosi equiparare quello derivante da pubblici contributi a quello da lavoro autonomo;

che, peraltro, neppure può condividersi l'atto impugnato laddove assume l'inutile decorso del termine per lo svolgimento dell'attività lavorativa, posto che la patologia sofferta ben può essere riguardata come sostanziale sospensione di efficacia del termine di validità del titolo di soggiorno entro il quale deve essere ricercato il conseguimento di detta attività, e non potendosi attribuire lo stato di disoccupazione al comportamento colpevole o superficiale del ricorrente, anzi dovendosi questo astenersi assolutamente dalla prestazione lavorativa, considerandosi poi che l'indennità post sanatoria ha durata biennale (rectius: 24 mesi);

che dunque il ricorso deve essere accolto, con annullamento del diniego impugnato mentre le spese, attesa la peculiarità del caso in esame , possono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Stefano Mielli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)